



Favignana



Petrosino



Salaparuta

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI PETROSINO, FAVIGNANA E SALAPARUTA

C.F. CFAVCP-000E25

P.zza della Repubblica snc

91020 Petrosino (TP)

mail: centraleunicacommittenza@comune.petrosino.tp.it – PEC: centraleunicacommittenza@pec.comune.petrosino.tp.it

DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE - AA. SS. 2018/2019 - 2019/2020 - LL. RR. 68/81, 16/86 E L. 104/92.-

(Allegato IX D. Lgs. n.50/2016 – CPV 85311200-4 “Servizi di assistenza sociale per disabili”

CIG: 7783057DCE

CUP: E31H18000020004

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Petrosino, Favignana e Salaparuta - Piazza della Repubblica, snc – 91020 Petrosino (TP)

Email: centraleunicacommittenza@comune.petrosino.tp.it ;

PEC: centraleunicacommittenza@pec.comune.petrosino.tp.it ;

Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Pellegrino;

Profilo di committente: <http://comune.petrosino.tp.it> ;

2. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando per l’affidamento del **Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione a favore degli alunni portatori di handicap grave - aa. ss. 2018/2019 - 2019/2020 – LL.RR. 68/81, 16/86 e L.104/92.-”**.

Il luogo di esecuzione del servizio è l’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media “G. Nosengo” di Petrosino (TP).

La documentazione di gara è costituita dal bando di gara, dal presente disciplinare e dal Capitolato Speciale d’Appalto; tutti i documenti di gara sono reperibili sul sito internet <https://piattaforma.asmel.eu/gare> e al seguente link: <http://comune.petrosino.tp.it> - sezione Centrale Unica di Committenza e/o presso il I Settore – Affari generali, Segreteria e Servizi Sociali del Comune di Petrosino, Piazza della Repubblica, snc. nei giorni: Lunedì, Giovedì dalle 11,30 alle 13,30; Mercoledì e Venerdì dalle 08.30 alle 11,00; Martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, previo appuntamento telefonico (tel. 0923/731720) o tramite mail all’indirizzo francesco.pellegrino@comune.petrosino.tp.it – servizisociali@comune.petrosino.tp.it.

Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento in modalità diverse dall'invio alla piattaforma telematica di cui al successivo punto 3.2 e, in particolare, non è ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante

3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

3.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto 14.1 del bando di gara e cioè alle ore **11:00** del **04.03.2019**;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Non è assolutamente prevista la consegna a mano del plico, pena l'esclusione.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare direttamente dalla piattaforma all'indirizzo <https://piattaforma.asmel.eu/gare>, entro le ore 13:00 di martedì 26.02.2019.

Le offerte saranno valutate da apposita commissione giudicatrice che procederà:

- a. all'apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti gli atti di gara e all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e tecnica;
- b. successivamente si procederà in merito alla valutazione dell'offerta tecnica in seduta riservata;
- c. successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle offerte economiche.

Saranno ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

3.2. Modalità di presentazione dell'offerta

3.2.1. Offerta in modalità telematica:

- a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
- b) la Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica, il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://piattaforma.asmel.eu>;
- c) mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
- d) le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo;
- e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'Help Desk (Numero verde): 800 192 750;

3.2.2. Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

- a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui al punto 3.2.1, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet di cui allo stesso punto 3.2.1, lettera b);

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione Amministrativa, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;

- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali di cui al presente Documento, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;

- sottoscrivere la stessa documentazione come previsto al punto 3.2.3;

- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata ai sensi del punto 4.2, lettera d), ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «**Busta A - Busta amministrativa**» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica di cui al presente documento, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria offerta tecnica con le modalità di cui al punto 3.2.3;

- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «**Busta B – Busta dell'Offerta tecnica**» è costituita dal file di cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare a video l'offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta "on line"), con i contenuti previsti nel presente documento;

- sottoscrivere l'offerta come previsto al punto 3.2.3;

h) la busta telematica (virtuale) definita «**Busta C – Busta dell'Offerta**» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A Busta amministrativa	Busta B Busta dell'Offerta tecnica	Busta C Busta dell'Offerta economica
---	---	---

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «**Busta A – Busta amministrativa**», della «**Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica**» e della «**Busta C – Busta dell'Offerta Economica**», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

3.2.3. Sottoscrizione degli atti:

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CADES, distinguibile dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», al file generato dopo l'apposizione della firma digitale;

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate.

3.2.4 Assunzione di responsabilità

La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata.

Nella procedura:

- l'offerta vincolerà il Concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, per almeno 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli Offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento in forma scritta attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla procedura.

Si precisa che saranno escluse le Offerte nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'Offerta Economica in documenti contenuti nelle Buste "Amministrative" e "Tecniche";
- presentazione di Offerte Tecniche e/o Economiche parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano la documentazione di procedura;
- presentazione di Offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per un'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di offerta.

3.2.5 Documentazione a base di gara

Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la determinazione a contrarre n° 19 del 01/02/2019.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1.1 Operatori economici che possono presentare offerta

Sono ammessi a presentare l'offerta i soggetti individuati dall'art.45 del D. Lgs n°50/2016.

Nel dettaglio, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'art.3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909, e del D. Lgs del Capo provvisorio dello Stato 14/12/1947, n.1577, e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443/1985;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto

nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter del cC. C.C.;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10/02/2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/04/2009, n.33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23/07/1991, n. 240;

La stazione appaltante può imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all'art.49 del Codice, di cui all'art.62 D.P.R. n°207/2010, nonché del presente bando.

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 del D.Lgs. 50/2016.

4.1.2 Divieto di partecipazione plurima

(art.48, comma 7, e art. 89, comma 7, del Codice)

a) ai sensi dell'art.48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo;
- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l'esecuzione;

b) ai sensi dell'art.89, comma 7, del Codice, un operatore economico:

- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza;
- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di loro;

c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori economici offerenti coinvolti

4.1.3 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art.83 del D .Lgs n°50/2016:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs n°50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

4.1.4 Requisiti di capacità economica-finanziaria

a. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 2015/2016/2017, un fatturato complessivo non inferiore ad € 200.000,00, IVA inclusa;

b. possesso di un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali.

La comprova dei requisiti è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, si richiede la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un massimale non inferiore a **n. 3 volte** l'importo a base di gara. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in copia conforme.

4.1.5 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa

- aver gestito, nel triennio 2015/2016/2017, servizi di Assistenza Scolastica agli alunni diversamente abili, per conto di Enti Pubblici e privati, senza contestazioni o rilievi in merito al loro esito e/o di revoche contrattuali intervenute nei predetti anni;
- Per il personale impiegato, dovrà essere comprovata l'esperienza lavorativa di almeno 12 mesi nell'ultimo triennio 2015/2016/2017.

Saranno considerate utili, ai fini del possesso del requisito, servizi eseguiti in favore di committenti pubblici e/o privati, purché con contratti regolarmente adempiuti.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere posseduto e dichiarato: dal concorrente singolo; nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e lett. c) D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio; in caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. di cui all'art. 45, co. 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in maniera tale che la Capogruppo/Mandataria assolva al possesso del requisito in misura maggioritaria, mentre le Mandanti nella misura minima del 10%. La somma dei requisiti di tutti i concorrenti riuniti o consorziati deve comunque essere almeno pari a quella richiesta dal presente Disciplinare di Gara (100%).

4.1.5 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché per la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale di cui al suddetto punto 4.1.3 del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art. 89, commi 1, 6 e 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messi a tal fine a disposizione dell'Ausiliaria;
- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
- l'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- a pena di esclusione, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'Ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei

requisiti;

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'Ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci dell'Ausiliaria si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria ex art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove non soddisfatti i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al concorrente di sostituire l'Ausiliaria.

4.1.6 Subappalto

Nella procedura di gara è ammesso il subappalto dei servizi e delle prestazioni oggetto d'appalto, nei limiti del 30% dell'importo complessivo di contratto, in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Concorrente indica all'atto dell'offerta col D.G.U.E.:

a- le parti dei servizi e delle prestazioni oggetto d'appalto che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo di contratto, nei limiti di cui sopra;

b- obbligatoriamente tre subappaltatori ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta per il Concorrente il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione delle parti dei servizi e delle prestazioni oggetto d'appalto che si intendono subappaltare;

- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, abbia concorso in proprio alla stessa procedura di gara.

E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti o di diverse tipologie di prestazioni omogenee.

I subappaltatori devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da compilare nelle parti pertinenti come infra indicate, unitamente a copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad eccezione di quelli di cui al comma 4, in capo ad uno dei Subappaltatori indicati comporta l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi, il subappalto deve comunque essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 21 L. 646/1982 e s.m.i. e dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le cui disposizioni sono fatte salve e si applicano al presente appalto.

Il concorrente che non manifesti già in sede di gara, l'intendimento di ricorrere al subappalto decadrà dalla possibilità stessa di far eseguire i servizi da subappaltatori.

Qualora l'offerente manifesti detto intendimento, ma non indichi la terna di subappaltatori, ovvero indichi solo uno o due subappaltatori, si farà ricorso al soccorso istruttorio così come disciplinato dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario è tenuto a comunicare per iscritto, alla Stazione Appaltante, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo, l'oggetto del medesimo, il nome del sub-contraente, nonché ogni ulteriore dato e/o informazione prevista dalla legge.

5.0 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Busta Telematica A – Documentazione amministrativa

Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE):

- in caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata);
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000):

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale....., partita IVA....., indica l'indirizzo PEC ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
5. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
7. che non partecipa alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del D.Lgs.n.50/2016, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla stessa gara in associazione o consorzio (art. 48 comma 7 D.Lgs.n.50/2016);
8. di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti nei cui confronti sussista la causa d'incompatibilità, relativamente al presente affidamento, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
9. di essere disponibile all'avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza e nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.n.50/2016.

B. DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Istruzioni per la compilazione del DGUE

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario;
- 5) PASSOE dell'ausiliario;
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010), oppure dichiarazione dell'ausiliario di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V - Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85 comma 1 del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella **“Documentazione Amministrativa”** il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale) concernente l'inesistenza delle situazioni di cui all'art.80 del D. Lgs n°50/2016. Tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante e deve essere corredato da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità di ciascun sottoscrittore. Qualora il concorrente non dovesse utilizzare il modulo allegato, dovrà dichiarare tutto quanto previsto nello stesso con le modalità ivi indicate. Il contenuto della suddetta dichiarazione sarà soggetto a verifiche ai sensi del D.P.R. 445/2000 attraverso il sistema AVCpass.

La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici ove necessario in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.

C. DOCUMENTAZIONE A CORREDO

C.1) una GARANZIA PROVVISORIA come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 2% dell'importo complessivo presunto della procedura per cui si presenta offerta, e quindi di importo pari a: **€ 2.767,91**

E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non saranno ammesse garanzie provvisorie che pongano oneri a carico della Stazione Appaltante.

La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta prevista nel presente documento, ed essere corredata dall'impegno del Fidejussore (di seguito anche “Garante”) a rinnovarla per ulteriori 180 giorni su semplice richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui, al momento della prima scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere per iscritto agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura di gara.

B) una DICHIARAZIONE DI IMPEGNO di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ex art. 93, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il Concorrente risulti aggiudicatario, in favore della Stazione Appaltante.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle Microimprese, Piccole e Medie imprese come definite dall'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ai raggruppamenti temporanei d'impresе o consorzi ordinari o altri soggetti in forma plurisoggettiva esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti morali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla procedura di gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non

comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria di cui alla lett. A) del presente punto 10 è costituita, a scelta del Concorrente, tramite:

1. titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. contanti o bonifico: con versamento presso la tesoreria comunale UNICREDIT - IBAN: IT/31/L/02008/25908/000300755536, oppure su c.c.p. n. 10090918 intestato al Comune di Petrosino, indicando nella causale: "CIG 7783057DCE - Garanzia Provvisoria" o dizione analoga che identifichi la procedura di gara in oggetto. In tale caso, deve essere allegata all'interno della Busta Telematica "A – Documentazione Amministrativa", la relativa ricevuta di versamento in originale o in copia; quanto sopra, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i.
3. assegno circolare: recante la dicitura "Non trasferibile" ed essere intestato a Comune di Petrosino. In tale caso, deve essere allegato all'interno della Busta Telematica "A – Documentazione Amministrativa", l'assegno circolare in originale;
4. fideiussione, bancaria o assicurativa. In tal caso, deve essere allegata nella Busta Telematica "A" – Documentazione Amministrativa" tale fideiussione in originale o copia autentica ex art. 18 D.P.R. n. 445/2000 rilasciata da soggetti che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In ogni caso, la garanzia fidejussoria è conforme allo Schema Tipo di cui all'art. 103, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 31 del 19/01/2018, adeguatamente integrato con le seguenti prescrizioni:
 - a. contenere espressa menzione dell'oggetto della gara e del soggetto garantito.
 - b. essere intestata al Concorrente.
 - c. In caso di R.T.I., Consorzio Ordinario o Rete o G.E.I.E. ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzio ordinario o G.E.I.E., ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura, ovvero, in caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al solo Consorzio;
 - d. indicazione non equivoca della procedura di gara per la quale la garanzia viene rilasciata;
 - e. impegno del Fideiussore a garantire il Comune di Petrosino a termini dell'art. 93, comma 6, e 89, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - f. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;
 - g. essere corredata dall'impegno del Fideiussore, su semplice richiesta della Stazione Appaltante, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione della procedura di gara;
 - h. prevedere espressamente rinuncia da parte del Fideiussore:
 - al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare responsabile in solido con il debitore;
 - ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c.;
 - i. essere corredata dall'impegno del Fidejussore a pagare quanto richiesto al Comune di Petrosino a semplice richiesta scritta della medesima e nel termine i 15 giorni dalla richiesta;
 - j. essere corredata da copia della procura del sottoscrittore o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del sottoscrittore che attesti il potere di impegnare il garante nei confronti della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia fidejussoria, sono tenuti a verificare che il Garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti web:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza, sono altresì tenuti a verificare che il soggetto garante non sia un soggetto segnalato nella “Alert list” di cui al sito www.asmecomm.it.

Nella “Alert list” sono presenti soggetti garanti segnalati per gravi errori o negligenze in precedenti rapporti contrattuali con gli enti associati.

È rimessa alla valutazione della Commissione di gara verificare lo stato del soggetto garante riservandosi all’uopo la facoltà di chiederne la sostituzione con altro soggetto idoneo.

La garanzia fidejussoria e la dichiarazione di impegno, sottoscritte da persona in possesso dei poteri necessari, devono essere prodotte, all’interno della Busta Telematica “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, in una delle seguenti forme:

- documento cartaceo in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 D.P.R. n. 445/2000;
- documento informato ex art. 1, lett. p), D.Lgs. n. 82/2005, sottoscritto con firma digitale del soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il Garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi, la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, co. 1, D.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale da Notaio o da altro Pubblico Ufficiale (art. 22, comma 2, D.lgs. n. 82/2005).

Fermo quanto sopra previsto, in caso di richiesta di estensione, da parte della Stazione Appaltante, della durata e validità dell’offerta e della garanzia provvisoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta e quanto prescritto dal presente documento.

L’importo della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al quale si rinvia integralmente.

Per fruire delle suddette riduzioni, il Concorrente segnala e documenta unitamente alla garanzia il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione alla procedura di gara in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità ex art. 93, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si ottiene:

- a. in caso di partecipazione di soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se tutti gli operatori che costituiscono il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), Consorzio ordinario o G.E.I.E., o tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara, siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da parte del Consorzio e/o delle Consorziato.

C.2) - DOCUMENTO “PASSOE”

Nella Busta Telematica “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere allegato per la procedura di gara per cui si presenta offerta il documento PASSOE ex art. 2, comma 3, lett. b), Delibera A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 157/2016, relativo:

- al Concorrente;
- all’Ausiliaria, in caso di Avvalimento ex art. 89 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- ai Subappaltatori, in caso di Subappalto ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il documento PASSOE va sottoscritto in calce:

- in caso di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016) costituendo: dal legale rappresentante pro-tempore o suo procuratore di tutti gli operatori economici riuniti o raggruppati;

- in caso di soggetto gruppo (intendendosi per tale i soggetti ex art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), D.Lgs. n. 50/2016) costituito: dal legale rappresentante dell'operatore qualificato come Capogruppo/Mandataria.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione sarà effettuata dal Comune di Petrosino ai sensi dell'art. 216, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera A.N.A.C. n. 157/2016, attraverso l'utilizzo del Sistema AVCPass reso disponibile dall'A.N.A.C. o mediante ulteriore Sistema che dovesse essere messo a disposizione dell'A.N.A.C. o di suo avente causa. Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi a detto Sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

Effettuata la registrazione al servizio AVCPass, l'Operatore Economico dovrà indicare al sistema il CIG della procedura per cui intende presentare offerta.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare in sede di gara le autocertificazioni richieste in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, il PASSOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della Stazione Appaltante. In merito, si richiama il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 16/12/2013 e s.m.i.

Tutte le comunicazioni svolte nell'ambito del sistema AVCPass sono effettuate tramite PEC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire sul sistema AVCPass esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 157/2016.

Per tutti i profili tecnici e operativi relativi all'accesso al sistema AVCPass, si fa rinvio alla Delibera dell'A.N.A.C. n. 157/2016 o a successive Delibere, alle quali gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura devono attenersi.

Qualora si ravvisi un difettoso funzionamento del sistema AVCPass o altra ragione tale per cui risulti impossibile e/o complicata la verifica sul possesso dei requisiti di qualificazione, il Comune di Petrosino si riserva di effettuare la stessa in maniera tradizionale, ovvero interloquendo direttamente gli Enti certificanti e/o l'Operatore Economico interessato.

Qualora l'offerente non inserisca il documento PASSOE nella Busta Telematica "A - Documentazione Amministrativa", lo stesso non sarà escluso immediatamente. Tuttavia, l'offerente stesso sarà tenuto, entro un termine perentorio assegnato dalla Stazione Appaltante, decorrente dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante a mezzo PEC, a registrarsi al Sistema AVCPass e a trasmettere alla Stazione Appaltante il documento PASSOE, debitamente sottoscritto in calce, nel rispetto delle prescrizioni A.N.A.C.

Ai sensi delle vigenti FAQ del Sistema AVCPass, accessibili sul sito dell'Autorità, ai soli fini della creazione del documento PASSOE, il subappaltatore ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. indicato dal partecipante deve generare la propria componente AVCPass classificandosi come "Mandante in R.T.I." Il partecipante genererà il documento PASSOE con il ruolo di "Mandataria in R.T.I."

D. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 10.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

6. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

All'interno della busta "OFFERTA TECNICA" il concorrente dovrà allegare una relazione tecnica sintetica, ma esauriente, illustrante il progetto e i profili del servizio rilevanti per l'Amministrazione, con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione.

La relazione illustra i profili organizzativi e gestionali del servizio, dovranno essere redatti in modo tale da consentire alla Commissione l'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

La relazione tecnica, in questo caso, dovrà contenere tutte le informazioni richieste riferite al complesso delle Imprese raggruppate o raggruppande; le informazioni stesse dovranno essere indicate in modo disgiunto per ciascuna delle Imprese medesime.

La relazione dovrà specificare l'organico in servizio con l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore dei servizi e/o personale con qualifica dirigenziale dell'operatore economico e in particolare della o delle persone responsabili della prestazione del servizio in questione.

NOTE PER LA STESURA DELLA RELAZIONE

La relazione non dovrà essere superiore a 25 pagine formato A4 (non scritta fronte retro, carattere leggibile punto di scrittura 11), esclusi eventuali curricula, pieghevoli illustranti beni offerti o di presentazione dell'azienda, i quali non concorrono alla formazione delle 25 pagine richieste. Gli eventuali depliant non devono essere inseriti nella relazione, ma in un fascicolo separato denominato "Materiale informativo e promozionale".

La relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione tutte le eventuali pagine eccedenti le 25 massime consentite.

La documentazione relativa all'"Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti

nella "Offerta economica".

NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituirà causa di esclusione.

7. DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria **offerta economica** contenente la misura della percentuale di ribasso offerta, al netto d'IVA.

Il ribasso deve essere indicato sia in cifre sia in lettere.

La dichiarazione dovrà contenere, altresì, l'indicazione dei costi relativi al costo lavorativo e ai costi aziendali della sicurezza, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs.n. 50/2016.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti, l'indicazione degli oneri di lavorativi e di sicurezza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'operatore economico mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziati.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, deve essere trasmessa la relativa procura.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:

1) l'offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario.

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **critério dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 3, del D.Lgs.n.50/2016, a favore della Ditta che otterrà il punteggio più elevato. La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

La valutazione delle offerte sarà svolta da una Commissione aggiudicatrice presieduta dal Responsabile della C.U.C., che sarà preceduta dall'indicazione dei membri della commissione sorteggiati dall'U.RE.GA - ex L.R. 12 del 12/07/2012, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Stazione Appaltante non procederà all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte risulti congrua rispetto ai contenuti tecnico-qualitativi richiesti. Il limite minimo di congruità è individuato in almeno 40 punti complessivi su 90 disponibili.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti per l'Amministrazione, nonché di una parte economica, rappresentativa del ribasso percentuale **unico** offerto.

La Commissione valuterà le offerte, avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti:

1) Affidabilità delle imprese (Punteggio massimo 50 punti):

	PUNTEGGIO MASSIMO
Esperienza di identico servizio negli ultimi 3 anni	30
Organizzazione generale dell'impresa indicante organigramma, personale presente, servizi e funzioni particolari a cui si potrebbe far	20

riferimento nella gestione dell'appalto	
TOTALE	50

2) Efficacia gestionale (Punteggio massimo 40 punti):

Qualità dell'impianto organizzativo del servizio che dovrà risultare dalla menzione di:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Numero degli operatori corredato dalla loro qualifica professionale	10
Opportunità formative e di aggiornamento per gli operatori impiegati nel servizio	20
Impianto di programmazione, monitoraggio, verifica, controllo e coordinamento del lavoro degli operatori	10
TOTALE	40

3) Offerta economica esplicitata (Punteggio massimo 10 punti):

Offerta economica (ribasso percentuale sull'importo a base di appalto), scritta in cifre ed in lettere, validamente sottoscritta dal legale rappresentante.

La Commissione potrà dichiarare non ammissibili le imprese che non avranno conseguito un punteggio totale, esclusa l'offerta economica, di *almeno 40 (quaranta) punti*.

I 10 punti dell'offerta economica saranno attribuiti sulla base del seguente criterio:

- ribasso percentuale più alto: 10 punti
- Le altre offerte avranno attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula:

$$A = \frac{P_{ox10}}{P_i}$$

Dove:

A = punteggio da attribuire all'impresa concorrente

P_i = migliore offerta

PO = offerta dell'Impresa concorrente.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti rispettivamente all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica.

Su richiesta della Commissione, le imprese partecipanti saranno tenute a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e a fornire le ulteriori informazioni e/o gli elaborati ritenuti necessari al fine di permettere una più precisa valutazione del servizio stesso.

I prezzi offerti dall'impresa aggiudicataria ed accettati dal Comune si intendono comprensivi di ogni onere generale e in particolare in conformità alle norme e prescrizioni del presente avviso.

I predetti prezzi non potranno subire variazioni in aumento per effetto delle incompletezza od erroneità delle previsioni dell'impresa aggiudicataria.

Ove ritardi e rinvii dipendano da fatti imputabili all'impresa aggiudicataria, ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto, e salva l'applicazione delle penali per ritardata consegna, i prezzi contrattuali rimangono invariati.

Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare la gara qualora ritenga, a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati.

È comunque facoltà della Stazione Appaltante sospendere, revocare la gara o prorogarne i termini.

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio:

a. sino ad un massimo di 90 punti per la parte tecnico-qualitativa;

b. sino ad un massimo di 10 punti per la parte economica.

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in graduatoria decrescente.

10. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica di e-procurement <https://piattaforma.asmel.eu/gare>.

10.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta aperta, il soggetto che presiede il seggio di gara verifica che le offerte siano pervenute nei termini.

Poi provvede a:

- a. verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando e dal disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b) e c) del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- c. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- d. richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, ai sensi degli art.83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- e. ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- f. proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- g. effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;

La Commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la documentazione tecnica di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

10.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei punteggi, relativi ai criteri di natura qualitativa, meglio riportati nella sopracitata Tabella. La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori. I punteggi saranno assegnati solo se le proposte formulate saranno chiare e reali rispetto al servizio che si intende erogare: all'offerta

tecnica potranno essere allegate planimetrie, fotografie, e schede tecniche e quant'altro l'offerente ritenga utile alla perfetta valutazione della stessa.

10.3 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

a. La Commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura del punteggio qualitativo attribuito a ciascuna Offerta Tecnica, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica **un punteggio minimo complessivo pari a 40 punti** ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice. Successivamente procede all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.

b. La Commissione procede quindi:

- 1) alla lettura, ad alta voce, della misura del ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta offerto da ciascun concorrente;
- 2) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- 3) a verificare la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- 4) alla lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. b) del Codice, i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione tecnica ed amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59 comma 3 lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59 comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95 comma 12 del D.Lgs.n.50/2016), e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

11. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97 comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Commissione esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.

12. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85 comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema **AVCpass**.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art.1 comma 52 della L. 190/2012 e dell'art.92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 del Codice, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105 comma 3, lett. c bis) del Codice.

Per la partecipazione alla gara non è previsto il pagamento del contributo a favore dell'ANAC, da parte dell'O.E., giusta Delibera dell'Autorità n.1300 del 20 Dicembre 2017.

13. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

14. ULTERIORI DISPOSIZIONI

- a) Si precisa che, in caso di presentazione di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata, a pena di esclusione;

- b) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
- c) Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 comma 6 del Codice;
- d) L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ovvero non sia ancora stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data;
- e) Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016;
- f) Fanno parte integrante del presente appalto e del successivo contratto d'appalto: il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010, nelle parti non abrogate dall'art. 217 D.Lgs.n.50/2016;
- g) il Capitolato speciale d'appalto;
- h) Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme vigenti in materia.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sicilia, sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso, ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del D.Lgs.n.50/2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria (Foro di Marsala), con esclusione della competenza arbitrale.

16. ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

18. PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato ai sensi dell'art.72 del D.Lgs. n.50/2016, analogamente sarà pubblicato l'esito della gara:

- sull'Albo Pretorio on line della stazione committente;
- sul sito internet della stazione appaltante <http://www.comune.petrosino.tp>;
- sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
- sul sito della Piattaforma telematica <https://piattaforma.asmel.eu/gare>.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to: Dr. Francesco Pellegrino

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

F.to: Ing. Vincenzo Tumbarello